

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Comune di Chamois



RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

secondo: ☒ Legge Quadro n°447 del 26/10/1995

- ☐ - L.R. 30 giugno 2009, n°20. Abrogazione della L.R. 29 marzo 2006, n°9
☐ - D.G.R. n°3355 del 10/11/2006

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

	STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEL TURISMO Legale rappresentante Arch. Luca Pietro Ferraris STRADA MARGHERITA 23 A 11013 COURMAYEUR (AO) TEL. 0165/846683 FAX 0165/846363 e-mail inartap@tin.it C.F. e PARTITA I.V.A. 00143770071	GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Arch. Luca Pietro Ferraris - Capoprogetto Ing. Carlo Grippo Ing. Fabio Del Grosso Arch. Federica Lanzavecchia COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE Dott.ssa Sara Carpinello Geom. Paolo Fornelli
	MAAC99 S.r.l. Legale rappresentante Ing. Carlo Grippo VIA LIVORNO, 60 - 10144 TORINO (TO) TEL. 011/2257399 FAX 011/2257207 P.IVA, C.F. e R.I. 07246330018	
	Ing. Fabio DEL GROSSO VIA CRETIER, 80 - 11029 VERRÉS (AO) P.IVA 01106310079 C.F. DLG FBA 75C04 C665G	
	Arch. Federica LANZAVECCHIA VIA IV NOVEMBRE n.5 - 11100 AOSTA (AO) P.IVA 01002720074 C.F. LNZ FRC 70R64 A326P	

data	revisione n°	del	scala	codice elaborato
aprile 2008	1	novembre 2009		AO391GG
	2	agosto 2010		

**RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

(ai sensi della Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995
e dell'art. 4 e 5 della L.R. n. 20 del 30 giugno 2009)

COMUNE DI:

CHAMOIS

agosto 2010

SOMMARIO

1	PREMESSA	4
2	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
3	METODOLOGIA APPLICATA PER LA REDAZIONE DELLA PCA.....	10
3.1	CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.....	10
3.2	PRINCIPI GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	14
3.3	CRITERI SEGUITI PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	15
3.4	PROCEDURA ADOTTATA E SCELTE TECNICHE SPECIFICHE OPERATE PER LA REDAZIONE DELLA PCA.....	19
4	SCELTE EFFETTUATE PER IL COMUNE DI CHAMOIS	22
4.1	IL COMUNE	22
4.2	FASI ED INDIVIDUAZIONE DELLE UTO.....	22
4.3	QUADRO DI SINTESI ED ASSEGNAZIONI PERCENTUALI IN CLASSI ACUSTICHE	28
5	IL RUOLO DEL COMUNE: ITER DI APPROVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.....	31
5.1	SCADENZE E PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	31
5.2	OBBLIGHI E COMPETENZE DEI COMUNI IN AMBITO ACUSTICO	34
6	ALLEGATI	37
6.1	TAVOLA DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA IN Scala 1:5'000, OVVERO 1:10'000	37

1 Premessa

Il presente documento costituisce la relazione accompagnatoria della proposta di classificazione acustica dei comuni della Comunità Montana Monte Cervino.

Il lavoro di redazione della proposta di classificazione acustica è stato svolto dal gruppo di lavoro creato ad hoc per l'espletamento dell'incarico affidato dalla Comunità Montana Monte Cervino. Tale gruppo vede la partecipazione dello studio INART di Courmayeur (AO) di cui l'arch. Luca Ferraris è il legale rappresentante, della Maac 99 S.r.l. di Torino con legale rappresentante ing. Carlo Grippo, dell'ing. Fabio Del Grosso e dell'arch. Federica Lanzavecchia, oltre a collaborazioni specialistiche offerte dal geom. Paolo Fornelli e dalla dott.ssa Sara Carpinello.

La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee ovvero in zone per le quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale in relazione all'uso del territorio e, più precisamente, si sostanzia nell'attribuire ad ogni porzione del territorio comunale i limiti per il rumore ambientale con riferimento alle sei classi definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", suddividendo il territorio comunale in unità territoriali omogenee dal punto di vista acustico ("UTO").

La classificazione acustica costituisce uno strumento tecnico-politico di gestione del territorio, che ne disciplina l'uso e ne vincola le possibili trasformazioni urbanistiche.

In quanto *strumento tecnico urbanistico*, la classificazione acustica non è una semplice fotografia dell'attuale organizzazione ed utilizzo del territorio, ma offre a ciascuna Amministrazione Comunale uno strumento urbanistico per la gestione del territorio dal punto di vista acustico, volto sia a preservarne l'integrità e prevenirne il degrado sotto il profilo acustico, sia a fornire i riferimenti per le eventuali azioni di risanamento.

In quanto *atto di governo*, la classificazione acustica diventa uno strumento urbanistico vincolante per i futuri strumenti di governo del territorio. Essa non può prescindere da quelli vigenti, anzi viene redatta a partire dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici esistenti, tenendo contestualmente conto della morfologia del territorio e della pianificazione ambientale, territoriale, della viabilità e dei trasporti. Una volta adottata, la

classificazione acustica avrà valore coercitivo nei confronti degli altri atti di governo del territorio.

Per la redazione della proposta di classificazione acustica (nel seguito PCA), è stato fatto riferimento ai criteri tecnici di cui all'Allegato I della DGR 3355/06 "Linee guida regionali", definiti in adempimento dell'art. 2, comma 3 della L.R. 9/06 (atto normativo regionale, che, in data 4 agosto 2009, è stato abrogato e sostituito da un nuovo atto legislativo L.R. 20/09, analizzato più in dettaglio nel seguito).

Poiché la classificazione acustica si integra con gli altri strumenti urbanistici e deve prendere avvio proprio dagli strumenti vigenti, al fine della definizione delle UTO sono stati studiati attentamente i PRG e PTP dei singoli comuni e le informazioni contenute in questi strumenti urbanistici sono state considerate come veri e propri vincoli per la redazione del piano, in quanto espressione della volontà politica di gestione del territorio. Inoltre, anche nella fase di redazione della proposta di classificazione acustica sono state coinvolte le singole Amministrazioni Comunali, interpellando i relativi Uffici Tecnici in collaborazione dei quali è stata compiuta un'analisi di dettaglio di quelle parti del territorio ove non era univocamente definibile la soluzione tecnica da adottare e che presentavano rilevante interesse/criticità dal punto di vista acustico.

L'approfondimento dell'analisi territoriale è stato portato avanti anche tramite sopralluoghi mirati atti a verificare il reale utilizzo del territorio di tutte quelle aree per le quali l'informazione era carente o datata oppure non era possibile assegnare univocamente la classe acustica.

Successivamente alla presentazione della proposta di classificazione acustica e prima di completare l'iter di approvazione dei Piani di Classificazione Acustica, le singole Amministrazioni Comunali potranno nuovamente esercitare a pieno la propria facoltà di indirizzo e di scelta, insieme alle comunità montane limitrofe, alle strutture regionali competenti ed all'ARPA, enti che dovranno esprimere pareri tecnici sulla proposta di classificazione acustica.

La presente proposta di classificazione acustica è stata redatta in forma georeferenziata, per facilitare la diffusione delle informazioni e l'utilizzo delle stesse dai SIT, oltre a rispondere ai requisiti previsti dall'Allegato I della DGR 3355/06 "Linee guida regionali".

2 Quadro normativo di riferimento

I singoli comuni del territorio nazionale devono predisporre i relativi Piani Comunali di Classificazione Acustica in ottemperanza alla normativa acustica nazionale.

La Legge n. 447 del 26/10/1995 *“Legge Quadro sull'inquinamento acustico”* impone, infatti, ai comuni la stesura dei piani di classificazione acustica, quali strumenti di pianificazione territoriale che interagiscono con gli strumenti urbanistici vigenti (PRGC, PUT, PTP), disciplinando le trasformazioni urbanistiche e regolamentando le attività umane sul territorio, presenti o future.

La Legge Quadro, per sua stessa natura, ha un impianto teorico di enunciazione dei principi fondamentali: essa riprende ed amplia concetti e definizioni già presenti nella legislazione precedente, e costituisce un testo organico di indirizzo sulle problematiche dell'inquinamento acustico, rimandando a specifici decreti attuativi i vari aspetti dell'acustica ambientale da disciplinare.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 della L. 447/95 è stato affidato alle Regioni il compito di emanare specifiche leggi finalizzate alla tutela della salute pubblica dall'inquinamento acustico, e di indicare i criteri per la redazione dei piani di classificazione.

In Valle d'Aosta, il processo di predisposizione dei piani di classificazione acustica ha preso avvio con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 9 del 29 marzo 2006 *“Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico”* (B.U. 26 aprile 2006, n. 17), abrogata in data 4 agosto 2009 e sostituita da un nuovo atto normativo Legge Regionale n. 20 del 30 giugno 2009 *“Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9”*, che eredita le disposizioni generali del precedente documento legislativo, specificando ancor più dettagliatamente le competenze di Regione, Comunità montane e Comuni, e che introduce alcuni elementi di novità.

La L.R. 20/09 riconferma l'importanza del piano di classificazione acustica quale strumento di governo del territorio, riportando proprio all'art. 1 *“Oggetto e finalità”*, comma 2, lettera a) tra gli obiettivi quello secondo il quale la L.R. 20/09 *“definisce i criteri in*

base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio, nonché le modalità, le scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione".

All'art 3 "Definizioni", comma 1, lettera a) viene, poi, richiamata la definizione di "**classificazione acustica**: suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee nelle quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione all'uso del territorio".

Rispetto al precedente atto normativo, la L.R. 20/09 individua ancora più precisamente le competenze di Regione, Comunità montane e Comuni.

Ai sensi dell'art. 2 "Competenze", comma 3, lettera a) "nel rispetto della normativa statale vigente e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spetta al Comune di Aosta e agli altri Comuni, anche in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'art. 83 della L.R. 54/98 provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di destinazione d'uso".

Nonostante l'abrogazione della L.R. 9/06, non decadono le indicazioni tecniche fornite nell'Allegato I "Criteri per la classificazione acustica del territorio" della DGR 3355/06 "Linee guida regionali", nel quale sono definiti gli indirizzi tecnici e le linee guida ai quali i comuni devono attenersi nella redazione dei piani di classificazione acustica (il documento era stato emanato in attuazione dell'art. 2, comma 3 della L.R. 9/06, ed è stato pubblicato sul B.U. del 10 novembre 2006 nell'ambito della Delibera n. 3355 di Giunta Regionale).

All'art. 2 "Competenze", comma 1, lettera a), la L.R. 20/09 precisa, però, che "spetta alla Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definire, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprie deliberazioni gli ulteriori criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio e la procedura per la loro approvazione".

Come accennato, la L.R. 20/09 introduce alcuni elementi di novità; essi riguardano, in particolare, il riconoscimento effettivo del piano di classificazione acustica quale strumento di governo del territorio e la relativa armonizzazione con gli altri strumenti urbanistici dei quali i comuni sono dotati.

Per la prima volta, infatti, viene affermato con estrema chiarezza che "la classificazione acustica costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d'uso e le modalità di sviluppo del territorio con le esigenze di

tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico" (art. 4 "Criteri per la classificazione acustica", comma 2).

Il coordinamento tra i diversi strumenti urbanistici è tale che apportare modifiche ad un atto di governo del territorio ha necessariamente ricadute sugli altri strumenti urbanistici a questo connessi.

Più precisamente, richiamando quanto previsto art. 4 "Criteri per la classificazione acustica", commi 3 e 4 della L.R. 20/09:

"3. Le modifiche e le varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) o agli strumenti urbanistici attuativi, anche derivanti da procedure speciali, comportano la verifica di coerenza con la classificazione acustica e, qualora necessario, la revisione della medesima.

4. I regolamenti edilizi e le norme di attuazione dei PRG o degli strumenti urbanistici attuativi, qualora in contrasto con le disposizioni derivanti dalla classificazione acustica, sono oggetto di adeguamento nei modi e con le procedure di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)".

La L.R. 20/09 prevede, quindi, procedure per un miglior accordo tra PRG e classificazione acustica, individuando le modalità per mantenere coerenti i due strumenti urbanistici ed i casi in cui occorre procedere ad una revisione.

In ultimo, si precisa, che in relazione a quanto previsto all'art. 20 "Disposizioni transitorie", comma 2:

"La legge si applica anche ai procedimenti già avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della medesima"

ed all'art. 5 "Procedura per l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica", com. 5:

"I Comuni già dotati del piano di classificazione acustica alla data dell'11 maggio 2006 adeguano il medesimo a quanto definito dalla presente legge e agli ulteriori criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo"

nella redazione dei piani di classificazione acustica dei comuni della Comunità Montana Monte Cervino è fatto obbligo del rispetto del nuovo documento legislativo L.R. 20/09, ma, poiché in data 11 maggio 2006 nessun comune era ancora dotato di piano di classificazione acustica, gli strumenti urbanistici elaborati vengono necessariamente redatti in conformità ai nuovi atti normativi regionali.

Le Figure 2.1 e 2.2 riassumono schematicamente la normativa ora descritta, alla quale si è fatto riferimento per la redazione dei piani di classificazione acustica.




Figura 2.1: Quadro normativo nazionale di riferimento per la redazione dei PCA




Figura 2.2: Quadro normativo regionale di riferimento per la redazione dei PCA

3 Metodologia applicata per la redazione della PCA

3.1 Classi acustiche e valori limite previsti dalla normativa vigente

Come accennato, la classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio in Unità Territoriali Omogenee dal punto di vista acustico, definite appunto "UTO".

La metodologia applicata per l'individuazione delle UTO è illustrata nel seguito.

Una volta definite le UTO, a queste sono stati attribuiti i valori limite per il rumore ambientale con riferimento alle sei classi definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997, richiamate brevemente nelle Tabelle 3.1 e 3.2.

Preme evidenziare che la stessa L.R. 20/09 sottolinea la particolarità del territorio valdostano, quale bene da tutelare per il rilevante interesse naturalistico e turistico che esso riveste. All'art. 2 "Competenze", comma 1, lettera g) si legge infatti:

*"Spetta alla Regione definire...omissis... i criteri tecnici di dettaglio per l'individuazione delle **aree meritevoli di particolare tutela acustica** per le quali stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa vigente, nonché per la delimitazione delle aree remote di alta montagna da inserire in una specifica classe.*

Tale determinazione è stata tradotta nell'Allegato I della DGR 3355/06 "Linee guida regionali" con la definizione di una classe specifica individuata unicamente per il territorio regionale valdostano, la **classe 0** ("Aree remote"), definita agli art. 2, comma 2.3 e art. 3, comma 3.3:

*"La **classe 0** individua aree di alta montagna e generalmente di grande estensione territoriale. Al fine dell'inserimento in tale classe non si deve avere innalzamento dei livelli di rumorosità ambientale per effetto di sorgenti artificiali singolarmente identificabili, in ogni banda di 1/3 di ottava. Questa prescrizione non si applica per eventuali attività temporanee dei proprietari o degli enti gestori dei terreni legate alla gestione del territorio, nonché alle attività di protezione civile e pronto soccorso, effettuate con strumentazione mobile in regola con le norme di omologazione acustica dell'Unione europea. Eventuali installazioni o insediamenti che venissero effettuati in aree remote (ad esempio apertura di rifugi) comporteranno l'attribuzione locale di zone in classe I, II o III".*

Tabella 3.1: classi acustiche - definizioni
 (ai sensi della Tabella A del DPCM 14 novembre 1997 e
 dell'Allegato I, art. 2, comma 2.3 e art. 3, comma 3.3 della DGR 3355/06 "Linee guida regionali")

CLASSE 0 Aree remote	<i>Classe specifica, introdotta unicamente per la VdA che individua aree di alta montagna e generalmente di grande estensione territoriale, che non rientrano in nessuna delle altre classi. Rientrano in questa classe aree di territorio esterne rispetto a quelle in cui sono presenti o previsti insediamenti abitativi stabili o temporanei; attività produttive agricole, industriali, artigianali; servizi; zone specificamente destinate alla frequentazione turistica, ricreativa, sportiva, e a questi scopi dotate di infrastrutture</i>
CLASSE I Aree particolarmente protette	<i>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</i>
CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali</i>
CLASSE III Aree di tipo misto	<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</i>
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	<i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie</i>
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	<i>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni</i>
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	<i>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi</i>

Tabella 3.2: classi acustiche - valori limite associati
(ai sensi della Tabella B e C del DPCM 14 novembre 1997)

CLASSI di destinazione d'uso del territorio	COLORE [Campitura piena]	LIMITI ASSOLUTI DI EMISSIONE [dB(A)]		LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE [dB(A)]	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
CLASSE 0 Aree remote		< 45	< 35	< 50	< 40
CLASSE I Aree particolarmente protette		45	35	50	40
CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale		50	40	55	45
CLASSE III Aree di tipo misto		55	45	60	50
CLASSE IV Aree di intensa attività umana		60	50	65	55
CLASSE V Aree prevalentemente industriali		65	55	70	60
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali		65	65	70	70

Tabella 3.3: valori limite: valori limite differenziali di immissione
(ai sensi dell'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997)

CLASSI di destinazione d'uso del territorio	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06 - 22)	Notturmo (22 - 06)
I, II, III, IV, V	5	3
VI Aree esclusivamente industriali	non applicabile	non applicabile

I *valori limite differenziali di immissione*, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95, esprimono la differenza massima ammissibile all'interno degli ambienti abitativi tra i livelli equivalenti del rumore ambientale e del rumore residuo, ovvero del rumore in assenza di specifiche sorgenti considerate disturbanti.

I valori limite differenziali *non si applicano*:

- ✓ nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - ✎ se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - ✎ se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- ✓ alla rumorosità prodotta da:
 - ✎ infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - ✎ attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - ✎ servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Tabella 3.4: valori limite: valori di attenzione
(ai sensi dell'art. 6 del DPCM 14 novembre 1997)

PER TUTTE LE CLASSI di destinazione d'uso del territorio	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06 - 22)	Notturmo (22 - 06)
se riferiti ad un'ora	I valori limite assoluti di immissione aumentati di 10 dB(A)	I valori limite assoluti di immissione aumentati di 5 dB(A)
se relativo all'intero tempo di riferimento	I valori limite assoluti di immissione	I valori limite assoluti di immissione
Il <i>valore di attenzione</i> è "il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente" (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 447/95).		
I valori di attenzione <i>non si applicano</i> alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.		

Tabella 3.5: valori limite: valori di qualità
(ai sensi dell'art. 7 e della Tabella D del DPCM 14 novembre 1997)

CLASSI di destinazione d'uso del territorio	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06 - 22)	Notturmo (22 - 06)
CLASSE I Aree particolarmente protette	47	37
CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	52	42
CLASSE III Aree di tipo misto	57	47
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	62	52
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	67	57
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	70	70
I <i>valori di qualità</i> consistono nei valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico " (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) della Legge 447/95).		

3.2 Principi guida per la redazione della proposta di classificazione acustica

Nell'illustrare la metodologia applicata per la redazione della proposta di classificazione acustica, è opportuno distinguere tra quelli che sono i *principi* che fanno della classificazione acustica uno strumento tecnico-politico di gestione del territorio, i *criteri guida* estrapolabili dall'Allegato I della DGR 3355/06 "Linee guida regionali" che portano ad individuare le UTO, le *scelte specifiche* effettuate dal gruppo di lavoro in relazione al territorio analizzato e la *procedura operativa* adottata.

PRINCIPI GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA PCA (ai sensi della Legge Quadro 447/95 e dell'Allegato I della DGR 3355/06)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">❖ La classificazione acustica riflette le scelte delle singole Amministrazioni Comunali in materia di destinazione d'uso del territorio.❖ In ottica di tutela, evidenziata dalla stessa L.R. 9/06, la classificazione deve favorire, in generale o nei casi in cui sia possibile assegnare in modo univoco la classe acustica, le scelte più cautelative in materia di clima acustico, in relazione alle peculiarità dell'ambiente montano, alla salvaguardia della quiete e del turismo.❖ La classificazione acustica non è una fotografia dell'attuale organizzazione ed utilizzo del territorio, ma costituisce uno strumento di governo del territorio dal punto di vista acustico volto sia a preservarne l'integrità e prevenirne il degrado sotto il profilo acustico, sia a fornire i riferimenti per le eventuali azioni di risanamento.❖ La classificazione acustica deve garantire sia il rispetto della volontà politica dell'Amministrazione Locale, sia l'adeguatezza del clima acustico per le attività presenti o che si insedieranno nelle diverse aree del territorio. |
|---|

3.3 Criteri seguiti per la redazione della proposta di classificazione acustica

<p align="center">CRITERI GUIDA SEGUITI PER LA REDAZIONE DELLA PCA (ai sensi dell'Allegato I della DGR 3355/06)</p>
<p>1) Considerazioni generali ed attenzioni avute</p> <ul style="list-style-type: none"> - È da <i>evitare</i> una classificazione acustica <i>parcellizzata e praticamente inattuabile</i>: occorre individuare UTO che non frammentino esageratamente il territorio, ponendo d'altro canto attenzione a non classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio. - Nella definizione dei <i>perimetri delle UTO</i>, dove possibile, questi devono coincidere con confini generati da discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, ecc.) oppure con superfici interamente delimitate da infrastrutture di trasporto lineari. - È fatto <i>divieto di accostamenti critici</i> (contatto diretto tra classi acustiche non contigue, che si discostano di più di 5 dB(A)), solo per le zone non completamente urbanizzate, anche di Comuni confinanti. - Gli accostamenti critici sono accettabili in aree già urbanizzate al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso, ma si rende necessaria l'adozione di piani di risanamento. - Non c'è divieto di accostamento critico, qualora esistano evidenti discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore.
<p>2) Procedura per la classificazione acustica: fase I, fase II, fase III</p> <p>Per l'attribuzione delle classi acustiche alle UTO, si procede secondo le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase I: definire le UTO per le quali vi sia una diretta corrispondenza fra classe acustica e destinazione d'uso del territorio secondo il PRGC; in via generale, tale fase consente di individuare le classi I, V e VI. - Fase II: individuare le UTO in ambito urbano o fortemente antropizzato ricadenti nelle classi intermedie II, III e IV. - Fase III: identificare le UTO in ambiente rurale e montano.

**CRITERI GUIDA SEGUITI PER LA REDAZIONE DELLA PCA
(ai sensi dell'Allegato I della DGR 3355/06)**

3) UTO e classi acustiche previste

- Le UTO individuate sono state assegnate in classi secondo il seguente prospetto:

↳ **Classe I**

- ✓ ospedali, edifici sede di ricovero e assistenza in cui è prevista la degenza;
- ✓ istituti scolastici e relative aree di pertinenza;
- ✓ strutture dedicate alla meditazione, raccoglimento e culto;
- ✓ aree destinate a riposo e svago (parchi come polmoni urbani e peri-urbani, con esclusione di piccole aiuole e delle aree verdi di quartiere);
- ✓ aree di particolare interesse urbanistico (aree monumentali oggetto di visita e frequentazione, esterne o interne al tessuto urbano, ma non accessibili e percorribili con mezzi motorizzati);
- ✓ aree residenziali rurali, nel caso in cui abbiano caratteristiche ambientali, storiche o paesaggistiche di particolare pregio e non siano interessate da attività produttive, anche di tipo agricolo, o da presenza di servizi;
- ✓ parchi pubblici (zone di accoglienza e i centri di visita ai parchi protetti e aree protette);
- ✓ aree pic-nic (con l'esclusione di aree di pertinenza di bar o di altre strutture di servizio che comportano una diversa classificazione);
- ✓ fasce di territorio rurale montano interessate direttamente o indirettamente da strade poderali a transito limitato a servizio di alpeggi o di insediamenti in quota, nelle zone non interessate da insediamenti produttivi.

↳ **Classe II**

- ✓ aree pedonali dei centri storici;
- ✓ aree residenziali rurali, nel caso in cui non abbiano caratteristiche ambientali, storiche o paesaggistiche di particolare pregio e siano interessate da attività produttive, anche di tipo agricolo, o da presenza di servizi;
- ✓ piccole aree verdi di quartiere;
- ✓ rifugi gestiti con servizio di ristoro e di albergo ed il piazzale antistante;
- ✓ traffico veicolare solo locale.

**CRITERI GUIDA SEGUITI PER LA REDAZIONE DELLA PCA
(ai sensi dell'Allegato I della DGR 3355/06)****↳ Classe III**

- ✓ aree urbanizzate ed i centri abitati non rientranti nelle classi II e IV;
- ✓ attività agricole che si svolgono all'aperto con l'utilizzo di macchinari e attrezzature rumorose fisse con fascia di rispetto circostante di almeno 100 m per passare alla classe II;
- ✓ aziende agricole insediate in zone rurali con caratteristiche di alpeggio con fascia di 100 m di classe III circostante gli edifici utilizzati per le attività e con fasce di rispetto di 100 m per passaggio alle classi inferiori;
- ✓ esercizi commerciali in zone rurali e di montagna connessi alla frequentazione turistica estiva o invernale sono da inserire in classe III nello loro immediate vicinanze (déhors e pertinenze esterne) con fasce di rispetto di 100 m per passaggio alle classi inferiori.

↳ Classe IV

- ✓ elevata densità di uffici e di servizi, comportanti intenso afflusso di pubblico;
- ✓ elevata presenza di attività commerciali o presenza di centri commerciali di ampia rilevanza territoriale;
- ✓ stazioni funiviarie di partenza e di arrivo e le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento da classificarsi in classe IV sia in estate che in inverno;
- ✓ piste da sci da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento dell'attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi, a seconda della fruizione del territorio e del paesaggio sonoro;
- ✓ aree in prossimità di importanti infrastrutture del traffico, qualora funzionalmente connesse alla presenza delle infrastrutture medesime;
- ✓ aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

**CRITERI GUIDA SEGUITI PER LA REDAZIONE DELLA PCA
(ai sensi dell'Allegato I della DGR 3355/06)**

↪ **Classe V**

- ✓ aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
- ✓ attività industriali o artigianali anche al di fuori delle zone D del PRGC;
- ✓ insediamenti abitativi esistenti o di prevista realizzazione, ancorché limitati, non siano direttamente connessi alle attività produttive medesime;
- ✓ aree in prossimità di importanti infrastrutture del traffico, qualora funzionalmente connesse alla presenza delle infrastrutture medesime;
- ✓ aree adibite a pubblico spettacolo o a manifestazioni sportive richiamanti forte accesso di pubblico stabilmente o periodicamente, per più di due volte l'anno o per un tempo complessivo superiore a due settimane.

↪ **Classe VI**

- ✓ aree esclusivamente interessate dalle attività industriali e prive di insediamenti abitativi;
- ✓ zone industriali dove gli unici insediamenti abitativi esistenti, ovvero di prevista o possibile realizzazione, siano direttamente connessi alle attività produttive.

3.4 Procedura adottata e scelte tecniche specifiche operate per la redazione della PCA

SCELTE TECNICHE SPECIFICHE OPERATE
<p>1) Analisi delle infrastrutture lineari di traffico e valutazione della loro connessione funzionale con il territorio attraversato</p> <p>È richiesto di svolgere un'accurata analisi delle <i>infrastrutture di trasporto</i> (ferroviarie, stradali, eliporti, altiporti, ecc...), valutandone la loro integrazione e connessione con il territorio, al fine di pervenire ad un'assegnazione in classi acustiche commisurata al carico antropico indotto.</p>
<p>1.1) <i>infrastruttura stradale</i></p> <p>Per pervenire ad una corretta classificazione (ai sensi del DPR 142/04) delle infrastrutture stradali e per stimarne funzionalmente la connessione con il territorio circostante, sono stati considerati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ è stata effettuata un'<i>analisi complessiva del sistema viario</i> dell'intera Comunità Montana Monte Cervino, in modo da evidenziare gli assi viari di attraversamento del territorio e quelli di collegamento tra comuni limitrofi; ↳ in assenza di piani urbani del traffico (la totalità dei comuni non dispone di tale strumento urbanistico), è stata <i>ipotizzata una classificazione delle infrastrutture stradali</i> della Comunità Montana Monte Cervino (ai sensi del DPR 142/04); ↳ tale classificazione è stata poi sottoposta ai tecnici comunali negli incontri avvenuti per singolo comune; ↳ per tutte le infrastrutture viarie per le quali è stata confermata la connessione funzionale con il territorio circostante sono state rappresentate nelle tavole di PCA le opportune fasce di pertinenza acustica di ampiezza funzionale alla tipologia di strada; ↳ per le vie di traffico funzionalmente connesse al territorio circostante, è stata prevista un'<i>armonizzazione dell'area di influenza acustica</i> di tale sorgente con i limiti previsti per le altre sorgenti; per evitare in modo assoluto un incremento indebito della rumorosità nelle aree di influenza, è stata prevista l'attribuzione della classe III (classe inferiore ai limiti di fascia previsti per l'infrastruttura stradale, riconducibili alle classi IV e V), secondo i criteri di seguito elencati, differenziati in base alla tipologia di strade: <ul style="list-style-type: none"> ✓ strade di tipo A (autostrada): al pari dell'infrastruttura ferroviaria, l'autostrada A5 TO - AO attraversa il territorio senza essere funzionalmente connessa allo stesso, ad eccezione delle aree di svincolo e delle aree di sosta prossime al tracciato, per le quali è stata prevista la classe richiesta; pertanto, per le aree lungo il tracciato dell'autostrada non è stata prevista un'<i>armonizzazione dei limiti di fascia di rispetto con quelli di classe</i>; ✓ strade di tipo B (extraurbana principale): non ci sono assi stradali che possano rientrare all'interno di tale categoria ✓ strade di tipo C_b (extraurbana secondaria): la Strada Statale rientra in questa tipologia; tale infrastruttura stradale risulta funzionalmente connessa al territorio, costituendo la via di percorrenza alternativa all'autostrada A5 TO - AO; i volumi di traffico ad essa associata non sono unicamente di tipo locale, essendo la Strada Statale una via attraversamento del territorio. Inoltre,

SCELTE TECNICHE SPECIFICHE OPERATE
<p>è stata prevista una fascia di rispetto di 150 m parallelamente al tracciato delle Strade Regionali.</p> <p>✓ strade di tipo F (locale), quali strade poderali a transito limitato a servizio di nuclei abitati sparsi, alpeggi o di insediamenti in quota, non è stata prevista un'armonizzazione dei limiti di fascia di rispetto con quelli di classe ed è stata assegnata una classe acustica congrua a quella del territorio circostante.</p>
<p>1.1) infrastruttura ferroviaria</p> <p>La presenza di tale infrastruttura lineare di trasporto in attraversamento del territorio comporta di per sé la presenza di fasce di rispetto per il rumore prodotto dall'infrastruttura medesima, le quali si sovrappongono, per il solo impatto acustico della sorgente "ferrovia", alla classificazione acustica assegnata alle altre sorgenti; in considerazione del fatto che l'infrastruttura ferroviaria attraversa il territorio senza essere funzionalmente connessa allo stesso ad esclusione delle stazioni (che, in generale, ricadendo nei nuclei abitati sono stati assegnati in una classe congrua), non è stata prevista un'armonizzazione dei limiti di fascia di rispetto con quelli di classe.</p>
<p>2) Classificazione acustica delle infrastrutture di trasporto aereo (eliporti, altiporti, ecc...)</p> <p>Per molti comuni è stato possibile dedurre direttamente dal PRGC la presenza di elisuperfici. Tali informazioni sono, poi, state integrate con le indicazioni date dai tecnici comunali durante gli incontri avvenuti per singolo comune. In queste sedi è stato anche possibile individuare le aree di atterraggio e decollo <i>per la pratica dell'Eliski</i>, delle quali si è tenuto conto ai fini dell'individuazione delle UTO e dell'assegnazione delle opportune classi acustiche.</p> <p>Il criterio tecnico adottato è stato di prevedere una fascia di 100 m di classe IV o V circostante le aree a servizio delle attività di atterraggio e decollo, con fasce di rispetto di 100 m per il passaggio alle classi inferiori. L'assegnazione di classe IV o V è funzionale al contesto insediativo ed alla frequenza di atterraggi e decolli.</p>
<p>3) Classificazione acustica su base stagionale</p> <p>In relazione alla specificità del territorio valdostano, è prevista la possibilità di adozione di piani di classificazione acustica su base stagionale.</p> <p>Dato il fatto che per i <i>comprensori sciistici</i> si configurano due scenari (<i>periodo invernale e periodo estivo</i>) derivanti dalla diversa classe acustica attribuita alle piste da sci nei due periodi, si è considerato opportuno estendere il criterio classificazione su base stagionale anche a <i>rifugi</i> ed <i>alpeggi</i>, in relazione al reale periodo di apertura ed utilizzo di tali strutture. L'ubicazione di rifugi ed alpeggi è stata determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ dall'analisi degli strumenti urbanistici specifici posseduti dai comuni, in aggiunta alle informazioni ricavabili dai PRGC; ↳ dalle indicazioni ricevute dai tecnici comunali durante gli incontri tecnici avvenuti per singolo comune; ↳ per conoscenza diretta dei luoghi; ↳ sulla base del confronto con le ortofoto, aggiornate al volo aereo 2007.
<p>3.1) piste da sci: sono state assegnate in classe IV nei periodi di svolgimento dell'attività sciistica (<i>periodo invernale</i>) ed in una classe inferiore negli altri periodi; la perimetrazione dei comprensori sciistici è stata determinata:</p>

SCELTE TECNICHE SPECIFICHE OPERATE	
	<p>↳ dall'analisi degli strumenti urbanistici specifici posseduti dai comuni, in aggiunta alle informazioni ricavabili dai PRGC;</p> <p>↳ sulla base delle indicazioni ricevute dai tecnici comunali durante gli incontri avvenuti per singolo comune, nei quali è emerso l'uso effettivo del territorio non sempre corrispondente agli strumenti urbanistici vigenti;</p> <p>Preme evidenziare che nell'assegnare le classi acustiche alle piste da sci si è tenuto conto degli <i>itinerari per la pratica dell'Eliski</i>.</p>
3.2)	rifugi: assegnati nelle classi II nei periodi di apertura e di reale utilizzo della struttura (<i>periodo estivo</i>) ed in una classe inferiore conforme al territorio circostante negli altri periodi, durante i quali risultano inaccessibili e quindi non utilizzati;
3.3)	alpeggi: assegnati nelle classi III nei periodi di apertura e di reale utilizzo della struttura (<i>periodo estivo</i>) ed in una classe inferiore conforme al territorio circostante negli altri periodi, durante i quali risultano inaccessibili e quindi non utilizzati.
4) Criteri di tutela adottati per preservare l'integrità del clima sonoro esistente	
4.1)	<p>Ad integrazione della definizione di classe acustica 0 ("<i>Aree remote</i>"), ai sensi degli art. 2, comma 2.3 e art. 3, comma 3.3, i criteri adottati per individuare tali aree sono stati:</p> <p>↳ indicazioni ricevute dai tecnici comunali durante gli incontri avvenuti per singolo comune;</p> <p>↳ conoscenza diretta dei luoghi;</p> <p>↳ definizione dei perimetri delle aree sulla base del confronto con le ortofoto, aggiornate al volo aereo 2007.</p>
4.2)	<p>In nessuno dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Monte Cervino sono state individuate aree di classe VI. Si è giunti a questa scelta tecnico-politica:</p> <p>↳ grazie ad un'attenta analisi della destinazione d'uso dei territori e del loro reale utilizzo;</p> <p>↳ facendo appello a criteri di cautela, mirati a preservare la quiete e l'integrità del clima sonoro esistente ed a prevenirne il degrado, in ottica di salvaguardia del bene paesaggistico e naturalistico, motore turistico della Regione VdA.</p>

4 Scelte effettuate per il comune di Chamois

4.1 Il comune

Tabella 4.1: informazioni sintetiche relative al comune di Chamois

COMUNE		Chamois	
Codice Istat	007016	Codice catastale	B491
Popolazione	93 abitanti (fonte 01/01/2001 - ISTAT)	Densità	6,4 abitanti/km²
Superficie	14,49 km²		
Altitudine		1.816 s.l.m. (min 1.250, max 3.033)	
Frazioni/Località		Frazioni: Corgnolaz (capoluogo), La Ville Località: Caillaz, Crepin, Lago di Lod, Liussel, Suisse	
Comuni confinanti		Valtournenche, CM Monte Cervino (N) Ayas, CM Evaçon (NE, E, SE) La Magdeleine, CM Monte Cervino (S) Antey-Saint-André, CM Monte Cervino (O)	

4.2 Fasi ed individuazione delle UTO

Come accennato, classificare acusticamente il territorio comunale consiste nel suddividere lo stesso in unità territoriali omogenee dal punto di vista acustico ("UTO").

Successivamente all'analisi del PRGC, del PTP e di tutti gli strumenti urbanistici disponibili e sulla base delle indicazioni ricevute dai tecnici comunali interpellati e convocati in incontri tecnici tenutisi appositamente, sono state individuate le diverse UTO, seguendo la procedura prevista ed adottando i criteri illustrati in precedenza.

Si ripercorrono brevemente le fasi previste e si descrivono in dettaglio le UTO individuate.

- Fase I:

"definire le UTO per le quali vi sia una diretta corrispondenza fra classe acustica e destinazione d'uso del territorio secondo il PRGC: tale fase consente di individuare le classi I, V e VI"

✓ classe I

✚ è stata individuata l'area cimiteriale ad ovest di fraz. Corgnolaz (capoluogo); in considerazione della prossimità al nucleo abitato principale (al quale sono state attribuite le classi III e IV), non risulta tecnicamente possibile l'assegnazione in classe I, non volendo creare una situazione di accostamento critico; è stato, pertanto, scelto di attribuire la classe II all'area cimiteriale;

✚ nel comune *non* sono presenti *ricettori sensibili*;

✚ nel comune *non* sono state individuate strutture dedicate alla meditazione, raccoglimento, culto, che necessitano di specifica tutela acustica;

✓ **classe V e VI**

✚ nel comune *non* sono presenti *zone territoriali di tipo D* (artigianali, produttive, industriali); si segnala la sola presenza di discarica comunale e di un'area destinata ad attività estrattive a sud della località Lago di Lod; in considerazione della ridotta estensione superficiale, del limitato periodo di utilizzo (periodo estivo) e in ottica cautelativa, si ritiene più appropriata l'assegnazione di tale area in classe III;

✚ il comune di Chamois gode della particolarità di non essere raggiungibile da strutture viarie (esiste un'unica via di accesso, costituita da strada bianca sterrata, con tratti in pendenza, percorribile solo da veicoli opportunamente equipaggiati, che viene utilizzata nei rarissimi casi in cui la funivia con stazione di partenza/arrivo in Antey-Saint André è fuori uso o è oggetto di manutenzione straordinaria oppure in situazioni di emergenza come via di fuga prevista dai piani di evacuazione). L'accesso al territorio di Chamois è, pertanto, garantito, oltre al citato impianto di risalita con stazione di partenza/arrivo in Antey-Saint André, dall'altiporto per velivoli ultraleggeri ubicato a sud della fraz. La Ville; si tratta di aeroporto di montagna per piccoli aeromobili, dotato di una pista breve e inclinata per favorire l'arresto in atterraggio e lo slancio in decollo. Unicamente per la pista di atterraggio è stata prevista la classe V; sono, inoltre, state introdotte fasce cuscinetto di 100 m di classe IV e III per raccordarsi alla classe del territorio circostante.

- **Fase II:**

"individuare le UTO in ambito urbano o fortemente antropizzato ricadenti nelle classi intermedie II, III e IV"

✓ **classe II**

✚ sono stati individuati i nuclei abitati scarsamente urbanizzati delle località Novales e Foillen;

✓ **classe III**

✚ sono stati individuati i nuclei abitati a media urbanizzazione della fraz. La Ville e delle località Caillaz, Crepin, Liussel, Suisse;

✓ **classe IV**

↳ alla fraz. Corgnolaz (capoluogo), considerata centro abitato rilevante, è stata assegnata la classe IV; tale scelta è stata dettata da motivazioni tecniche (evitare un'eccessiva parcellizzazione delle aree di classe IV che derivano dall'aver individuato le stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita e le aree da destinarsi a spettacolo) ed è stata concordata con il personale del comune, che ha espresso la volontà di garantire attività minime all'aperto agli esercizi commerciali presenti;

↳ i tecnici comunali hanno indicato un'area da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto già ad oggi usata per tale scopo, in fraz. Corgnolaz (capoluogo);

↳ è stata determinata la perimetrazione del comprensorio sciistico, definendo impianti di risalita e relative pertinenze ed estensione delle piste da sci; unicamente per le aree occupate dalle piste da sci è stata prevista una caratterizzazione stagionale, che viene così a determinare i due scenari (periodo estivo e periodo invernale);

- **Fase III:** identificare le UTO in ambiente rurale e montano.

↳ sono stati individuati gli alpeggi (alpe Lavoré, alpe del Lago, alpe di Lod, alpe Lauvarin, alpe Serravalessa, alpe Clavins, alpe Foresus, alpe Cort), la cui assegnazione in classe III ha carattere stagionale (periodo estivo), non essendo le strutture fruibili in periodo invernale, in considerazione della quota e della copertura da parte del manto nevoso;

↳ è stata determinata la perimetrazione delle aree boscate, anche per la quale è prevista una caratterizzazione su base stagionale, in relazione alla diversa estensione delle zone boschive e diversa fruizione di tali aree nei due periodi;

↳ è stata individuata un'ampia area di classe 0 al confine con il comune di Ayas, la cui estensione superficiale cambia in funzione della stagione (superficie massima nel periodo invernale, in cui le aree sono coperte dal manto nevoso e non sono fruibili neppure per attività di sci alpinismo).

Una volta individuate le UTO, sono state introdotte la fasce di armonizzazione acustica per le infrastrutture di trasporto secondo i criteri descritti in precedenza. Si è, quindi, passati alla fase di omogeneizzazione in modo da evitare una classificazione acustica troppo parcellizzata. Ne risulta la proposta di classificazione acustica illustrata dalle tavole in allegato.

Il comune di Chamois presenta un piano di classificazione acustica su base stagionale.

Tabella 4.2: quadro sintetico delle UTO individuate e delle relative assegnazioni in classi acustiche

UTO	Id (tavola)	Descrizione	Note	Classe acustica assegnata
UTO: aree remote	-	Assenza di sorgenti artificiali singolarmente identificabili	Al confine con il comune di Ayas, è stata individuata un'ampia area di classe 0, la cui estensione superficiale cambia in funzione della stagione (superficie massima nel periodo invernale, in cui le aree sono coperte dal manto nevoso e non sono fruibili neppure per attività di sci alpinismo)	0 Aree remote
UTO: aree boscate	-	Aree caratterizzate da ridotta componente antropica	A tutte le aree boscate individuate in base al PRGC ed al PTP, e comparate con le ortofoto comunali, è stata assegnata la medesima classe acustica (I). La perimetrazione delle aree boscate ha caratterizzazione stagionale, in relazione alla diversa estensione delle zone boschive ed alla diversa fruizione di tali aree nei due periodi	I Aree particolarmente protette
UTO: area cimiteriale	f	Area cimiteriale	È stata individuata l'area cimiteriale ad ovest di fraz. Corgnolaz (capoluogo). Non è stato tecnicamente possibile assegnare a tale area la classe I, in considerazione della prossimità al nucleo abitato principale (al quale sono state attribuite le classi III e IV). Al fine di evitare un accostamento critico, si è scelto di attribuire la classe II all'area cimiteriale	II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

UTO	Id (tavola)	Descrizione	Note	Classe acustica assegnata
UTO: aree agricole di altura/ pascoli		Aree agricole di altura con assenza di macchinari ed attrezzature rumorose fisse, ed aree a pascolo	A tutte le aree agricole di altura ed alle aree dedite al pascolo, individuare da PRGC e comparate con le ortofoto comunali, è stata assegnata la medesima classe acustica (II)	II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
UTO: nuclei abitati scarsamente urbanizzati		Nuclei abitati a ridotta densità abitativa	Sono stati individuati quali nuclei abitati scarsamente urbanizzati quelli relativi alle località Novales e Foillen	II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
UTO: nuclei abitati a media urbanizzazione		Nuclei abitati a media urbanizzazione	Quali nuclei abitati a media urbanizzazione sono stati individuati la fraz. La Ville e le località Caillaz, Crepin, Liussel, Suisse	III Aree di tipo misto
UTO: nuclei abitati a forte urbanizzazione		Nuclei abitati rilevanti ad alta urbanizzazione	Unicamente al nucleo abitato principale fraz. Corgnolaz (capoluogo) è stata assegnata la classe IV. La scelta tecnica, finalizzata ad evitare un'eccessiva parcellizzazione delle aree di classe IV individuare nel centro abitato, è stata concordata con il personale del comune	IV Aree di intensa attività umana
UTO: alpeggi	d	Aziende agricole con caratteristiche di alpeggio	A tutte le aziende agricole con caratteristiche di alpeggio, è stata assegnata la classe (III). Tale attribuzione ha <i>carattere stagionale</i> , essendo le aree fruibili unicamente nel periodo estivo, data la quota s.l.m. alla quale sono ubicate. Nella tavola relativa al periodo invernale, non è, quindi, prevista la specifica assegnazione della classe III.	III Aree di tipo misto (periodo estivo)
				≤ III e conforme al contesto insediativo (periodo invernale)
UTO: aree produttive	b	Discarica comunale	A sud della località Lago di Lod è ubicata discarica comunale. In considerazione della ridotta capacità, del limitato periodo di utilizzo e in ottica cautelativa, è stata assegnata la classe III opportunamente dimensionata sull'area di discarica, individuata da PRGC	III Aree di tipo misto
UTO: aree produttive	c	Aree per attività estrattive	A sud della località Lago di Lod è stata, inoltre, individuata area destinata ad attività estrattive di limitato periodo di utilizzo (periodo estivo)	III Aree di tipo misto

UTO	Id (tavola)	Descrizione	Note	Classe acustica assegnata
UTO: infrastruttura di collegamento (funivia da/per Antey-Saint André)		Stazione di partenza/arrivo e relative pertinenze	Per tali aree non è prevista un'assegnazione in classi su base stagionale; in entrambi i periodi (<i>invernale</i> ed <i>estivo</i>), tali aree risultano assegnate in classe IV	IV Aree di intensa attività umana
UTO: comprensori sciistici (impianti di risalita e relative pertinenze)		Aree destinate agli impianti di risalita e relative pertinenze	Per tali aree non è prevista un'assegnazione in classi su base stagionale; in entrambi i periodi (<i>invernale</i> ed <i>estivo</i>), tali aree risultano assegnate in classe IV	IV Aree di intensa attività umana
UTO: comprensori sciistici (piste da sci)		Aree destinate alle piste da sci	Si configurano due scenari (<i>periodo invernale</i> e <i>periodo estivo</i>), in relazione al fatto che alle piste da sci è assegnata la classe acustica IV nei periodi di svolgimento dell'attività sciistica (<i>periodo invernale</i>) e una classe inferiore nel restante periodo	IV Aree di intensa attività umana (periodo invernale) ≤ IV e conforme al contesto insediativo (<i>periodo estivo</i>)
UTO: aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	e	Le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto individuato sono già ad oggi usate per tale scopo	Sulla base delle indicazioni emerse negli incontri tecnici con il personale del comune, all'interno del nucleo abitato principale in fraz. Corgnolaz (capoluogo), è stata individuata un'area da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo	IV Aree di intensa attività umana
UTO: altiporto per velivoli ultraleggeri	a	Aeroporto di montagna per piccoli aeromobili	Una seconda via di accesso al territorio di Chamois è costituita dall'altiporto per velivoli ultraleggeri ubicato a sud della fraz. La Ville; si tratta di aeroporto di montagna per piccoli aeromobili, dotato di una pista breve e inclinata per favorire l'arresto in atterraggio e lo slancio in decollo. Unicamente per la pista di atterraggio è stata prevista la classe V; sono, poi, state introdotte fasce cuscinetto di 100 m di classe IV e III per raccordarsi alla classe del territorio circostante	V Aree prevalentemente industriali

4.3 Quadro di sintesi ed assegnazioni percentuali in classi acustiche

Le Tabelle 4.3 e 4.4 propongono il quadro sintetico delle assegnazioni in classi acustiche del territorio comunale di Chamois su base stagionale (periodo invernale e periodo estivo). Si precisa che, oltre alla densità abitativa, non sono disponibili dati più dettagliati sulla distribuzione geografica della popolazione.

In relazione alla morfologia ed all'orografia del territorio valdostano, è logico attendersi che la popolazione si concentri nei nuclei abitati principali (classe III) con piccole percentuali di popolazione dislocate nelle frazioni (nuclei abitati a scarsa e modesta urbanizzazione, assegnati in classe II e talvolta in classe I).

A fronte di questa mancanza di dati, avanzare delle stime percentuali di assegnazione in classi della popolazione pare del tutto arbitrario e poco rispondente ai fini preposti.

Tabella 4.3: Chamois: quadro sintetico delle assegnazioni in classi acustiche (periodo invernale)

CLASSE ACUSTICA	Aree territoriali assegnate	Tot. superficie assegnata [km²]
CLASSE 0 Aree remote	✓ area territoriale est, nord/est al confine con il comune di Ayas	24,5% (3,55 km ²)
CLASSE I Aree particolarmente protette	✓ aree boscate ✓ aree a pascolo di altura	49,6% (7,19 km ²)
CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	✓ area cimiteriale ✓ aree agricole di altura ✓ aree a pascolo ✓ nuclei abitati (frazioni) a scarsa urbanizzazione	9,0% (1,30 km ²)
CLASSE III Aree di tipo misto	✓ nuclei abitati media densità abitativa ✓ area destinata a discarica comunale ✓ zone per attività estrattive	10,0% (1,45 km ²)
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	✓ nucleo abitato principale a forte urbanizzazione (fraz. Corgnolaz, capoluogo) ✓ area da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto individuata nel nucleo abitato principale (fraz. Corgnolaz) ✓ stazione di arrivo/partenza della funivia di collegamento con Antey-Saint André ✓ impianti di risalita e relative pertinenze ✓ piste da sci ✓ area pic-nic in loc. Lago di Lod	6,7% (0,97 km ²)
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	✓ altiporto per velivoli ultraleggeri, ubicato a sud della fraz. La Ville	0,2% (0,03 km ²)
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	nessuna area	0

Tabella 4.4: Chamois: quadro sintetico delle assegnazioni in classi acustiche (periodo estivo)

CLASSE ACUSTICA	Aree territoriali assegnate	Tot. superficie assegnata [km²]
CLASSE 0 Aree remote	✓ area territoriale est, nord/est al confine con il comune di Ayas	7,8% (1,13 km ²)
CLASSE I Aree particolarmente protette	✓ aree boscate ✓ aree a pascolo di altura	46,1% (6,68 km ²)
CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	✓ area cimiteriale ✓ aree agricole di altura ✓ aree a pascolo ✓ nuclei abitati (frazioni) a scarsa urbanizzazione	32,6% (4,72 km ²)
CLASSE III Aree di tipo misto	✓ alpeggi ✓ nuclei abitati media densità abitativa ✓ area destinata a discarica comunale ✓ zone per attività estrattive	9,6% (1,39 km ²)
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	✓ nucleo abitato principale a forte urbanizzazione (fraz. Corgnolaz, capoluogo) ✓ area da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto individuata nel nucleo abitato principale (fraz. Corgnolaz) ✓ stazione di arrivo/partenza della funivia di collegamento con Antey-Saint André ✓ impianti di risalita e relative pertinenze ✓ area pic-nic in loc. Lago di Lod	3,8% (0,55 km ²)
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	✓ altiporto per velivoli ultraleggeri, ubicato a sud della fraz. La Ville	0,1% (0,01 km ²)
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	nessuna area	0

5 Il ruolo del comune: iter di approvazione e adempimenti successivi

5.1 Scadenze e procedure di approvazione della proposta di classificazione acustica

A livello nazionale viene sancito l'obbligo, riconfermato in ambito regionale, da parte dei Comuni, anche in forma associata attraverso le Comunità montane (ai sensi dell'articolo 83 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta") di:

- ✓ provvedere alla *classificazione acustica del proprio territorio* in relazione alle classi di destinazione d'uso;
- ✓ provvedere alla redazione ed approvazione del *piano di risanamento acustico* e, ove previsto, del *piano di miglioramento acustico*.

La L.R. 9/06 individuava nella data del 30 ottobre 2008 il termine temporale entro il quale i comuni valdostani dovevano provvedere alla predisposizione della classificazione acustica del proprio territorio.

La nuova L.R. 20/09 ha rivisto i termini fissati per le procedure di approvazione dei piani di classificazione acustica, definendo un iter procedurale più dettagliato, che chiarisce molti dei dubbi che erano emersi rispetto a quanto previsto dalla L.R. 9/06.

La L.R. 20/09 fissa nuove scadenze per la trasmissione e la procedura di approvazione della proposta di classificazione acustica, differenziando tra fase di adozione e fase di approvazione definitiva.

In forma più schematica, l'iter di presentazione ed approvazione del piano di classificazione acustica prevede le seguenti fasi:

1. TRASMISSIONE

Entro il 31 dicembre 2009, i Comuni trasmettono la proposta del piano di classificazione acustica a:

- ↳ strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente;
- ↳ ARPA Valle d'Aosta;
- ↳ Comuni limitrofi.

Contestualmente, la proposta del piano di classificazione acustica è trasmessa anche ai Comuni limitrofi per l'acquisizione del parere in ordine alla classificazione delle aree confinanti.

2. **ACQUISIZIONE PARERI**

Il rilascio del parere di competenza avviene secondo i seguenti termini temporali:

- ✚ *Strutture regionali competenti ed ARPA rilasciano i pareri di competenza entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta completa di tutta la documentazione;*
- ✚ *Comuni limitrofi (Comunità montane limitrofe qualora i comuni agiscano in forma associata): il parere è espresso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta e, in caso di inerzia, il Comune richiedente ne prescinde.*

3. **ADOZIONE della proposta di piano di classificazione acustica, PCA**

*Successivamente all'acquisizione dei pareri di competenza, la proposta di piano di classificazione acustica viene **adottata dal Comune**:*

- ✚ *Comuni adottano PCA entro 60 giorni dal ricevimento dei pareri di competenza.*

4. **DEPOSIZIONE della PCA per presentazione delle osservazioni**

*Successivamente all'adozione, la proposta di piano di classificazione acustica viene **depositata** presso la segreteria comunale in visione al pubblico **per 30 giorni consecutivi**, durante i quali chiunque può presentare le proprie osservazioni.*

- ✚ *Comuni danno notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato all'albo del Comune.*

5. **APPROVAZIONE DEFINITA del piano di classificazione acustica**

*Il Comune **approva definitivamente** il piano di classificazione acustica **entro 90 giorni dall'adozione**.*

- ✚ *La deliberazione di approvazione tiene conto dei pareri rilasciati dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica e dall'ARPA e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate dalla cittadinanza.*

Preme mettere in evidenza il nuovo termine temporale fissato dalla L.R. 20/09 per la trasmissione della proposta di piano di classificazione acustica, data che individua il termine ultimo a partire dal quale deve prendere avvio l'iter di approvazione dei piani di classificazione acustica: **31 dicembre 2009**.

In caso di comuni inadempienti, la Regione provvederà in via sostitutiva (ai sensi dell'art. 5 *“Procedura per l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica”*, comma 6 della L.R. 20/09):

“In caso di mancata predisposizione o adeguamento del piano di classificazione acustica entro i termini previsti, il Presidente della Regione assegna al Comune inadempiente un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente ed avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede in via sostitutiva. Le spese sono poste a carico del Comune inadempiente”.

5.2 Obblighi e competenze dei comuni in ambito acustico

La L.R. 20/09 esplicita con molta più chiarezza rispetto al documento legislativo precedente (L.R. 9/06) competenze ed obblighi dei comuni.

Ai Comuni è, infatti, richiesto di:

- a) provvedere alla *classificazione acustica del proprio territorio* in relazione alle classi di destinazione d'uso;
- b) provvedere alla redazione ed approvazione del *piano di risanamento acustico* e, ove previsto, del *piano di miglioramento acustico*;
- c) provvedere alle attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della L.R. 20/09, anche avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA;
- d) determinare i casi e i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.

Relativamente al punto a), si rimanda al paragrafo 5.1 per l'esame dettagliato del ruolo e degli oneri di cui ciascun comune si deve fare carico per la predisposizione dei piani di classificazione acustica.

In questo paragrafo, vengono, invece, approfonditi gli obblighi che conseguono all'approvazione definitiva del piano di classificazione acustica.

In primo luogo, si evidenzia che il piano di classificazione acustica costituisce uno *strumento tecnico-politico di gestione del territorio*, che ne disciplina l'uso e ne vincola le possibili trasformazioni urbanistiche, al pari degli altri strumenti urbanistici vigenti.

Ne deriva che:

- ✦ le *modifiche* e le *varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico* (PRG) o agli strumenti urbanistici attuativi, anche derivanti da procedure speciali, comportano la verifica di coerenza con la classificazione acustica (\Rightarrow *verifiche di compatibilità*);
- ✦ qualora le *modifiche* e le *varianti al PRGC* non siano compatibili con il piano di classificazione acustica approvato in via definitiva, si rende necessaria la revisione del piano di classificazione acustica (\Rightarrow *varianti di piano di classificazione acustica*);

- ✚ i regolamenti edilizi e le norme di attuazione dei PRG o degli strumenti urbanistici attuativi, *qualora in contrasto* con le disposizioni derivanti dalla classificazione acustica, sono oggetto di adeguamento (\Rightarrow **revisione dei regolamenti comunali**).

In riferimento al punto b), si fa osservare che i Comuni **devono predisporre i piani comunali di risanamento acustico** in caso di *superamento dei valori di attenzione* stabiliti dalla normativa vigente. Per tale verifica possono avvalersi dell'assistenza e della consulenza dell'Osservatorio acustico regionale, il quale tra i compiti che gli sono affidati ha anche quello di svolgere attività di comunicazione, informazione e, su richiesta, di consulenza tecnica ai Comuni e alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti di cui alla L.R. 20/09 (art. 16, comma 3, lettera h) della L.R. 20/09).

I piani comunali di risanamento acustico recepiscono per le parti di competenza territoriale di ogni Comune:

- b.1) *i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture*

✚ sono soggetti al parere vincolante dell'ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

✚ sono soggetti all'approvazione dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e all'uso del territorio in atto;

- b.2) *rispetto ai piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese*

✚ **entro 6 mesi** dall'approvazione o dall'adeguamento dei piani comunali di classificazione acustica, le imprese **devono verificare il rispetto dei valori limite** previsti dalla normativa vigente;

✚ qualora il Comune verifichi il *superamento dei valori limite* previsti dalla normativa vigente, il Comune stesso ordina alle imprese la cui attività determina emissioni sonore nell'ambiente circostante di adeguarsi ai limiti di legge entro 6 mesi dall'accertamento o di *predisporre*, entro il medesimo termine, un *piano di risanamento acustico* che preveda l'adeguamento ai limiti di legge entro 30 mesi dall'approvazione del medesimo.

Sempre in riferimento al punto b), si mette in evidenza che i Comuni *possono* dotarsi di piani di miglioramento acustico, al fine di perseguire i valori di qualità definiti dalla normativa vigente (art. 6, comma 2 della L.R. 20/09).

Rispetto al ruolo di vigilanza e controllo di cui al punto c), che deve essere svolto dai Comuni anche avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA, si mettono in luce gli strumenti di cui i Comuni dispongono per svolgere le attività di sorveglianza:

↳ nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero su esplicita richiesta da parte dei Comuni deve essere predisposta la *relazione previsionale di impatto acustico* per gli interventi di realizzazione, modifica o potenziamento delle attività disciplinate dalla normativa vigente (art. 10, comma 1 della L.R. 20/09).

Infine, i Comuni disciplinano tutte le autorizzazioni previste al punto d) con riguardo a:

d.1) svolgimento di *attività temporanee* o di *manifestazioni in luogo pubblico al di fuori delle aree a ciò destinate dai piani comunali di classificazione acustica*, qualora comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un *impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante*

↳ tali attività devono essere preventivamente *autorizzate dal Comune territorialmente competente*;

↳ ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il soggetto interessato presenta, prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione, *apposita domanda* al Comune, corredata, ove previsto, di una relazione di previsione di impatto acustico;

↳ i Comuni, sentita l'ARPA, possono concedere *l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite* previsti dalla normativa vigente; nell'autorizzazione possono essere contenute prescrizioni per la riduzione dell'impatto acustico sull'ambiente circostante.

6 Allegati

6.1 Tavola della proposta di classificazione acustica in scala 1:5'000, ovvero 1:10'000